

DIRETTIVA 92/41/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1992

che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (*),

in cooperazione con il Parlamento europeo (**),

visto il parere del Comitato economico e sociale (**),

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato interno;

considerando che conviene eliminare simili eventuali ostacoli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti dal tabacco a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute delle persone, in particolare dei giovani, garantendo un livello elevato di protezione della salute, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un

programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro (*), hanno stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero di casi di cancro; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che la direttiva 89/622/CEE (*), per garantire un'informazione obiettiva sui rischi che comporta il consumo del tabacco, ha definito un'avvertenza generale da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti dal tabacco e, inoltre, avvertenze specifiche riservate alle sigarette;

considerando che la Commissione, su richiesta del Consiglio, si è impegnata a modificare la direttiva 89/622/CEE per definire avvertenze specifiche supplementari da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette;

considerando che secondo il parere degli esperti scientifici risulta che tutti i prodotti del tabacco comportano rischi per la salute;

considerando che, rispetto agli effetti sulla salute e ai fini della loro etichettatura, è opportuno distinguere i prodotti del tabacco da fumo dai prodotti del tabacco senza combustione;

considerando che i tabacchi da arrotolare presentano rischi per la salute uguali a quelli delle sigarette e che è opportuno prevedere anche per i tabacchi da arrotolare le avvertenze specifiche riservate alle sigarette;

(*) GU n. C 29 del 5. 2. 1991, pag. 5 e

GU n. C 260 del 5. 10. 1991, pag. 7.

(**) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 24 e

GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

(*) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 37.

(*) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

(*) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 1.